Le elezioni degli organi degli Ordini provinciali alla luce del riordino avviato dalla Legge Lorenzin (Legge. n. 3.2018)



evento formativo SPC OMV Forlì – Cesena – martedì 28 luglio 2020 Auditorium ISZ Forlì

prime considerazioni di carattere generale

Orientamento CCEPS

(decisioni 14 del 21 giugno 2010 e 19 del 25 giugno 2012)

- "le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni, le modalità di convocazione e di votazione sono per loro natura inderogabili;
- pertanto la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali"

Le norme di riferimento

- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 per il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (nota anche come Legge Lorenzin)
- Decreto Ministeriale del 15 marzo 2018 che definisce le procedure per :
 - ✓ la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte,
 - ✓ le procedure per l'indizione delle elezioni,
 - ✓ la presentazione delle liste
 - ✓ lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio
 - ✓ le modalità di conservazione delle schede.

Art. 1

Ciascun Ordine,

<u>ricambio generazionale nella</u> <u>rappresentanza,</u>

secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra i propri iscritti all'Albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

elegge

Il Consiglio Direttivo

composto da:

- sette componenti se gli iscritti all'Albo non superano il numero di cinquecento
- nove componenti se gli iscritti all'Albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento
- quindici componenti se gli iscritti all'Albo superano i millecinquecento



Il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, di cui uno supplente

il Collegio dei revisori dei conti

- La composizione del Collegio dei revisori si integrerà della presenza di un iscritto nel Registro dei revisori legali al quale sarà affidato il ruolo di 'Presidente'.
- non sono però chiare le modalità per individuarlo e l'ipotesi al momento più accreditata lo immagina individuato dal Consiglio Direttivo che risulterà eletto

Convocazione dell'assemblea elettorale

Termini e modalità di invio –

- Ogni quattro anni, il Presidente dell'Ordine dovrà convocare l'Assemblea elettorale nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio Direttivo scade
- L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere trasmesso a tutti gli iscritti mediante PEC, o mediante Posta Prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni
- Ai fini della validità della convocazione è posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio dell'avviso

Avviso di convocazione - Contenuti

L'avviso di convocazione dovrà indicare:

- i giorni delle votazioni: le votazioni dovranno durare da un minimo di due ad un massimo di cinque giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo;
- la sede delle votazioni;
- per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni;
- i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo uscente;
- i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti uscente

Avviso di convocazione - formalità

 Al fine di evitare un raddoppiamento delle formalità e degli adempimenti relativi alla convocazione l'Ordine potrà procedere, con un unico avviso, alla convocazione dell'Assemblea sia della 1° che della 2°, ed eventualmente, della 3° adunanza a condizione che risulti rispettato un ragionevole intervallo di tempo tra le date indicate da non compromettere in alcun modo il diritto dell'iscritto di conoscere e di poter partecipare a ciascuna assemblea

Avviso di convocazione - formalità

 Sarà altrettanto corretto provvedere alle singole convocazioni con diversi e separati avvisi di convocazione, rispettando sempre i requisiti di legge e, in particolar modo, il necessario preavviso di almeno venti giorni

- Elettorato attivo Elettorato passivo - Eleggibilità -- Inconferibilità

- Avranno diritto al voto e saranno eleggibili tutte le persone fisiche iscritte all'Albo dei medici veterinari della Provincia
- sarà possibile candidarsi:
 - singolarmente o
 - nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno degli organi

Le liste

- Le liste di candidati e le singole candidature dovranno essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante PEC o a mano presso la sede dell'Ordine
- le liste dei candidati, opportunamente denominate, e le candidature singole, dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti all'Albo, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere (art. 2, comma 2, del DM 15.03.2018).
- Le firme dovranno essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

autenticazione delle firme

- mediante PEC: l'invio della candidatura dovrà essere corredata da copia dei documenti d'identità del/i candidato/i e dei sostenitori firmatari, anche diversi dai candidati
- consegna a mano presso la sede dell'Ordine: autenticazione diretta da parte del Presidente dell'Ordine o da un suo delegato

Le liste

- Gli iscritti non potranno candidarsi in più liste o, contemporaneamente, in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.
- Il mancato rispetto delle precedenti previsioni comporterà l'esclusione dalle elezioni della lista dei candidati o della candidatura singola.
- l'Ordine provvederà alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale e mediante affissione presso la sede dell'Ordine.

Limite dei mandati

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46, così come modificato all'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Segretario
- il Tesoriere

possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta (limite di due mandati consecutivi)

Assemblea elettorale Costituzione del 'seggio elettorale

- il Presidente uscente quale ultimo atto del suo mandato - procederà alla costituzione del seggio elettorale che risulterà composto:
- dai tre professionisti più anziani di età tra quelli presenti in Assemblea, due dei quali con funzioni di 'scrutatori' ed uno individuato come 'presidente di seggio';
- dal professionista più giovane d'età tra quelli presenti in Assemblea con funzioni di 'segretario'
- tutti non appartenenti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente,

Assemblea elettorale Costituzione del 'seggio elettorale

- Qualora risultasse impossibile procedere alla costituzione del 'seggio elettorale', decorse tre ore dall'orario di avvio dell'Assemblea elettorale, il Presidente uscente constaterà tale circostanza, redigendo un apposito verbale del quale sarà data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine (art. 3, comma 4 del DM 15.03.18) o mediante affissione presso la sede dell'Ordine.
- In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l'assemblea si costituirà pertanto in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio anche in seconda convocazione, l'assemblea si costituirà in terza convocazione

Validità dell'Assemblea Elettorale – Quorum dei votanti –

L'Assemblea Elettorale sarà valida:

- in prima convocazione qualora abbiano votato almeno i due quinti (era 1/3) degli aventi diritto (circa 120 nel nostro caso);
- in seconda convocazione qualora abbia votato almeno un quinto (era 1/10) degli aventi diritto (circa 60 nel nostro caso);
- in terza convocazione la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.

Operazioni di voto – Schede di voto – Urne elettorali

- Il prosieguo delle operazioni elettorali verrà quindi gestito dal 'presidente di seggio' il quale, all'ora fissata, dichiarerà aperto il 'seggio elettorale' e, una volta effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale, darà inizio alle votazioni
- per l'elezione degli organi ordinistici non è ammesso il rilascio di delega
- la votazione si effettuerà a mezzo di schede di colore diverso per ciascuna elezione dei diversi organi
- le schede dovranno essere tutte siglate con il timbro dell'Ordine

Il voto potrà essere espresso:

- riportando nella scheda la denominazione della lista: in tal caso il voto si intenderà riferito a tutti i componenti la lista, oppure
- riportando singolarmente nella scheda uno o più nominativi (nome + cognome) di candidati presenti in una lista o in diverse liste, ovvero presentatisi singolarmente.
- nell'ipotesi di omonimia, l'indicazione della preferenza dovrà essere integrata scrivendo, oltre al nome e cognome del votato, il suo numero di iscrizione all'Ordine, ovvero aggiungendo la sua data di nascita o il luogo di nascita come risultanti dall'Albo

Scrutinio delle schede

- L'ultimo giorno, trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto il 'presidente di seggio' dichiarerà chiusa la votazione e procederà, separatamente per ciascuna delle due votazioni, al conteggio dei votanti per la verifica del raggiungimento del quorum previsto
- Nel caso in cui non fosse raggiunto il quorum le schede non verranno aperte, il 'presidente del seggio' dichiarerà non valida la votazione e non procederà al conteggio delle schede presenti nelle urne che andranno distrutte a cura del 'presidente del seggio', assistito dagli "scrutatori" e dal "segretario", il quale dovrà quindi provvedere, nei termini stabiliti dalle norme di legge, ad aggiornare l'Assemblea alla successiva convocazione.
- Soltanto se verrà accertato il conseguimento del quorum il 'presidente di seggio' procederà alle operazioni di scrutinio, assistito dagli 'scrutatori' e dal 'segretario'.

Proclamazione dei risultati

- Ultimato lo scrutinio delle schede il risultato sarà immediatamente proclamato dal 'Presidente del seggio'
- Le schede scrutinate dovranno essere conservate per 180 giorni a cura dell'Ordine. Le schede nulle e contestate dovranno essere conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal 'presidente del seggio' e dagli 'scrutatori', in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri apporranno la firma, con il timbro dell'Ordine

Proclamazione dei risultati

- Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo del numero dei componenti di ogni organo da eleggere
- A parità di voti tra due o più candidati sarà proclamato il più giovane (era il più anziano), in relazione alla data più recente della delibera di iscrizione all'Albo professionale. Nel caso di parità di tale data, si terrà conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età

Proclamazione dei risultati

- Il 'presidente del seggio' notificherà immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della Salute, al Tribunale civile e penale nonché alla FNOVI e all'ENPAV
- La proclamazione degli eletti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori uscenti

Insediamento organismi eletti

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori uscenti si riuniranno su convocazione del consigliere più anziano di età, individuato per ogni organo, per procedere alla elezione/designazione delle cariche istituzionali

Rinuncia all'esito delle elezione – Dimissioni

Un iscritto che risultasse eletto alla fine delle operazioni di scrutinio potrà sempre non accettare l'esito della votazione e rinunciare così a ricoprire l'incarico di componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, ma:

Rinuncia all'esito delle elezione – Dimissioni

qualora questa circostanza si realizzasse al momento della proclamazione degli eletti a cura del 'presidente del seggio' ma prima della convocazione a cura del più anziano di età degli eletti, saremo di fronte ad una rinuncia all'esito delle elezioni.

Il 'presidente del seggio' potrà pertanto procedere alla proclamazione dei risultati includendo il nominativo del primo dei non eletti

Rinuncia all'esito delle elezione – Dimissioni

qualora questa circostanza si realizzasse invece in concomitanza con la prima riunione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, sempre convocata dal più anziano di età degli eletti, si tratterà di dimissioni.

In questo caso non sarà possibile coinvolgere il primo dei non eletti e l'organo eletto si insedierà in formazione ridotta

Doppia elezione – Incompatibilità

Qualora un iscritto risultasse eletto contemporaneamente per i due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori dei conti) il 'presidente di seggio', attesa la incompatibilità esistente tra le due cariche, provvederà contestualmente a proclamare, a seconda dell'opzione dell'eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentesi all'una o all'altra delle cariche.

Doppia elezione – Incompatibilità

Nel caso in cui l'opzione non avvenisse contestualmente, il 'presidente di seggio' inviterà l'iscritto eletto nelle due cariche a esprimere – entro quarantotto ore – la propria scelta che sarà comunicata (a cura del Presidente stesso) ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), per consentire loro di convocare il primo dei non eletti

Inizio del mandato

Il mandato quadriennale degli Organi eletti decorrerà dalla fine delle operazioni elettorali, coincidente con la elezione/designazione/distribuzione delle cariche istituzionali

